



**ISTITUTO REGIONALE
PER IL CREDITO
ALLA COOPERAZIONE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n.5794

SEDUTA N. 975

giorno: 19

mese: Settembre

anno: 2019

(Convocazione: nota prot. n.14399/Pres. del 11.09.2019)

PRESENTI

Presidente f.f. Avv. Adolfo LANDI

Consigliere Dott.ssa Angela Maria PERUCA

Collegio dei Revisori dei Conti:

Revisore Dott.ssa Grazia GENOVA

Direttore Generale f.f. Avv. Lorenza GIARDINA

Segretario Dott.ssa Antonella CATANESE

Assenti: Dott. Massimo Lasalvia, Presidente Collegio dei Revisori dei Conti;
Dott. Giuseppe Pedalino, Revisore.

OGGETTO: Ricorso per Cassazione proposto dai Sigg.ri Tinnirello Salvatore Emanuele Antonio, Sarullo Concetta, Dell'Oglio Annamaria, Cassata Angelo e Bitetto Mario c/IRCAC avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro n.172/2019 – Nomina difensore.



RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI TINNIRELLO
SALVATORE EMANUELE ANTONIO, SARULLO CONCETTA,
DELL'OGLIO ANNAMARIA, CASSATA ANGELO E BITETTO MARIO
C/IRCAC AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO – SEZIONE LAVORO N.172/2019 – NOMINA DIFENSORE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto dell'I.R.C.A.C.;

VISTO il Regolamento del Personale, come modificato con delibera commissariale n. 2673 del 09.08.2011, approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 235 del 13.07.2012 con la quale, per tutte le motivazioni ivi indicate e sulla base del parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana contraddistinto con il n. 34295170/2010.11 del 09.12.2010 e delle prescrizioni tutorie, si è deliberato di modificare l'art.60 dello stesso Regolamento avente ad oggetto "indennità di anzianità" cassandone il III, e IV comma che prevedevano l'ipotesi di un'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto da riconoscere al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le modalità ivi indicate;

VISTE le controversie giudiziali proposte dall'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giudice, nei confronti dei Sigg.ri Tinnirello Salvatore Emanuele Antonio, Sarullo Concetta, Dell'Oglio Annamaria, Cassata Angelo e Bitetto Mario, per il recupero coattivo dell'indennità di anzianità agli stessi ex dipendenti quest'ultimo erogata ai sensi dell'art. 60 commi 3 e 4 del Regolamento del



Personale, oggi cassati, per il complessivo importo di € 54.477,97 oltre accessori;

VISTA la sentenza n. 172/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro in data 21.02.2019, depositata presso la competente cancelleria in data 25.03.2019, con la quale l'adita Autorità Giudiziaria, riformando la precedente sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo n. 1776/2017 sfavorevole all'Ente, ha dichiarato non dovuta la superiore indennità e condannato le controparti al pagamento di quanto indebitamente percepito al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali già versate, oltre accessori e condanna alle spese per gli importi ivi indicati;

 VISTA la nota e-mail del 13.09.2019 dell'Avv. Mario Giudice con la quale è stato trasmesso il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, proposto dai citati Sigg.ri Tinnirello Salvatore Emanuele Antonio, Sarullo Concetta, Dell'Oglio Annamaria, Cassata Angelo e Bitetto Mario, notificato allo stesso legale in data 09.09.2019, contenente l'ulteriore precisazione che l'eventuale controricorso dell'Ente va depositato entro il termine del 19.10.2019;

RITENUTO opportuno resistere al presente giudizio per difendere gli interessi e la posizione dell'Ente, mediante controricorso, al fine di insistere nelle motivazioni addotte con il ricorso in appello proposto dall'Ente e vedere, pertanto, integralmente confermata la sentenza n. 172/2019, oggi impugnata innanzi la Suprema Corte di



Cassazione dai predetti ex dipendenti;

RITENUTO, pertanto, opportuno nella specificità della fattispecie e per continuità di difesa, conferire il relativo incarico professionale all'Avv. Mario Giudice, che ha difeso l'Ente in tutte le controversie di lavoro finalizzate al recupero della suddetta indennità ed, in particolare, già ben conosce le problematiche sottostanti alla presente controversia;

VISTA la delibera CdA n.5541/2018 con la quale si è deliberato di:

"1) prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 301 del 28.08.2018, trasmessa dall'Organo Tutorio con nota prot.n. 49984 del 12.09.2018, con invito all'Ente ad assumere nel merito le relative iniziative, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso;

2) di recepire, nello specifico, ogni indicazione contenuta nella suddetta deliberazione n. 301/2018, applicando i seguenti criteri:

A) Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali, i compensi saranno determinati nel rispetto della legge 4 dicembre 2017 n.172 e dei decreti ministeriali ivi citati, e precisamente:

-per gli avvocati saranno applicati i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 37/2018 (OMISSIS)";

RITENUTO, pertanto, di poter riconoscere al citato professionista



un compenso, per le varie fasi del giudizio, secondo parametri minimi indicati nel D.M. n.55/2014, per le controversie innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per un valore di causa ivi ricompreso nella tabella da € 52.000,01 ad € 260.000,00 applicando il criterio in riduzione del 50% ivi previsto all'art.4 comma 1, oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A. oltre spese forfettarie, IVA e CPA ed € 500,00 per spese di domiciliazione;

SENTITO il Direttore Generale F.F.;

All'unanimità

DELIBERA N.5794

per i motivi di cui in premessa ed a tutela dei diritti e delle ragioni dell'Istituto:

- di resistere al ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione proposto dai Sigg.ri Tinnirello Salvatore Emanuele Antonio, Sarullo Concetta, Dell'Oglio Annamaria, Cassata Angelo e Bitetto Mario, ex dipendenti dello Istituto, contro l'IRCAC, notificato presso lo studio dell'Avv. Mario Giudice in data 09.09.2019, finalizzato alla cassazione della sentenza n. 172/2019, emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro in data 21.02.2019, depositata presso la competente cancelleria in data 25.03.2019;
- di conferire, a tal fine, per continuità di difesa, mandato professionale all'Avv. Mario Giudice, del Foro di Palermo, di rappresentare e difendere l'IRCAC nello stesso giudizio depositando rituale controricorso entro e non oltre il



19.10.2019;

- di corrispondere al predetto professionista un compenso, per le varie fasi del giudizio, secondo parametri minimi indicati nel D.M. n.55/2014, per le controversie innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per un valore di causa ivi ricompreso nella tabella da € 52.000,01 ad € 260.000,00 applicando il criterio in riduzione del 50% ivi previsto all'art.4 comma 1, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ed € 500,00 per spese di domiciliazione;

La presente delibera è da dichiararsi immediatamente esecutiva, attesa la necessità ed urgenza di proporre il suddetto controricorso entro e non oltre il 19.10.2019.

IL SEGRETARIO

Antonella Petrucci

IL PRESIDENTE F.F.

[Signature]